

Perché è importante che la Corte costituzionale italiana parli di società europea*

Armin von Bogdandy**

SOMMARIO: 1. Una convergenza costituzionale tra Roma e Lussemburgo. – 2. Perché le virgolette non servono. – 3. Conclusioni.

1. *Una convergenza costituzionale tra Roma e Lussemburgo*

La sentenza n. 63 del 2026 della Corte costituzionale italiana riguarda, in senso stretto, la disciplina della cittadinanza italiana *iure sanguinis*¹. Più precisamente, essa concerne la legittimità costituzionale dell'art. 3-*bis* della legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge n. 36 del 2025, con cui il legislatore italiano ha limitato la trasmissione illimitata della cittadinanza italiana ai discendenti nati all'estero e titolari di altra cittadinanza. Non è questo, tuttavia, il profilo sul quale intendo soffermarmi. Non essendo specialista della disciplina sulla cittadinanza italiana, mi limito a un'osservazione su un passaggio che, pur non costituendo il nucleo tecnico della decisione, merita particolare attenzione: l'*obiter dictum* sulla “società europea”.

La Corte costituzionale afferma che i principi costituzionali che fondano il legame effettivo del cittadino con la comunità nazionale sono, in larga parte, sovrapponibili o comunque coerenti con i valori dell'art. 2 TUE, valori che stanno alla base della “società europea”. Da tale omogeneità di valori deriverebbe la possibilità per lo stesso individuo di sentirsi, al contempo, italiano ed europeo, appartenente al popolo italiano e alla “società europea”. Il passaggio è breve, ma significativo. Esso inserisce il rapporto tra cittadinanza

* *Keynote speech* presentato al I Convegno annuale della Rivista – “L’Unione europea tra autonomia strategica e nuove sfide globali” – Biblioteca della Camera dei Deputati Nilde Iotti, Roma, 11 maggio 2026.

** Direttore del Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law di Heidelberg e Professore di Diritto pubblico presso l’Università di Francoforte sul Meno.

¹ Corte cost. sent. 11 marzo 2026 (dep. 30 aprile 2026), n. 63, Pres. Amoroso, Red. Pitruzzella.

nazionale e cittadinanza dell'Unione in una cornice più ampia: non soltanto quella dei diritti individuali garantiti dall'art. 20 TFUE, ma quella di una formazione sociale europea fondata sui valori dell'art. 2 TUE.

Questa formulazione acquista rilievo particolare se letta alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 21 aprile 2026 in *Commissione/Ungheria* (Valeurs de l'Union). In quella decisione, resa dal *plenum*, la Corte di giustizia ha accertato per la prima volta, in un ricorso per inadempimento contro uno Stato membro, una violazione autonoma dell'art. 2 TUE. La Corte ha inoltre qualificato l'Unione «come un ordinamento giuridico comune di una società», la quale è evidentemente la società europea. La Corte italiana, pochi giorni dopo, riprende il concetto di società europea in un contesto diverso, ma strutturalmente connesso: quello della cittadinanza, cioè del punto di accesso alla cittadinanza dell'Unione.

Qui sta l'importanza della sentenza. Una delle grandi corti costituzionali dell'Unione non si limita a ricevere passivamente la giurisprudenza della Corte di giustizia. Essa contribuisce a darle spessore costituzionale. La Corte costituzionale italiana riconosce che la cittadinanza nazionale non è più una questione esclusivamente interna, poiché essa apre l'accesso alla cittadinanza europea e, dunque, incide sulla composizione giuridica della società europea. In tal modo, la Consulta partecipa al nuovo costituzionalismo del diritto dell'Unione: un costituzionalismo autentico, fondato sui grandi principi delle tradizioni costituzionali nazionali, che prende sul serio l'art. 2 TUE, non come formula ornamentale, ma come disposizione capace di orientare la comprensione dell'Unione, dei suoi valori e dei suoi *status* fondamentali.

Questa convergenza tra Roma e Lussemburgo non va sopravvalutata. La Corte costituzionale non fonda la decisione sulla società europea, né trasforma tale concetto in parametro autonomo di giudizio. L'argomento, in quanto *obiter*, resta accessorio. Nondimeno, proprio perché accessorio, rivela qualcosa di importante: facendo proprio il concetto di società europea, la Corte italiana non si limita a registrare un'evoluzione già in atto, ma se ne fa propulsore, ponendosi tra le corti che ne orientano lo sviluppo nel diritto costituzionale europeo. Non è più soltanto un'espressione accademica o sociologica; diventa un punto di riferimento condiviso tra giudici. Se la Corte di giustizia lo utilizza per definire l'identità dell'Unione dinanzi a una violazione manifesta e grave dei valori dell'art. 2 TUE, la Corte costituzionale lo impiega per spiegare la compatibilità tra appartenenza nazionale e appartenenza europea.

Questo è un passaggio tutt'altro che marginale. Innanzitutto, esso rafforza la legittimità di un orientamento della Corte di giustizia che è stato aspramente criticato. In sostanza, la Consulta lascia intendere, in sintonia con la Corte di

Lussemburgo, che la cittadinanza dell'Unione non può più essere intesa come uno *status* meramente derivato, aggiuntivo e funzionale soltanto alla libera circolazione. La sentenza n. 63/2026 suggerisce, invece, una lettura più densa: la cittadinanza europea presuppone una coerenza tra i legami costituzionali nazionali e il quadro valoriale dell'Unione. La cittadinanza europea non galleggia sopra gli Stati membri; essa si costruisce attraverso di essi. Perciò, quando attribuiscono la cittadinanza nazionale, gli Stati membri non conferiscono più uno *status* giuridicamente isolato, ma contribuiscono a stabilire anche chi entra nella società europea. La Corte lo dice con prudenza, ma lo dice.

2. *Perché le virgolette non servono*

Resta tuttavia un dettaglio rivelatore: la Corte costituzionale parla di “società europea” tra virgolette. Le virgolette possono avere diverse funzioni. Possono segnalare una citazione, una distanza, una cautela concettuale, forse persino una lieve esitazione. In questo caso, sono comprensibili. Il concetto di società europea è ancora nuovo nel discorso giuridico. Esso può apparire troppo ampio, troppo sociologico, troppo indeterminato per essere maneggiato con sicurezza da una corte costituzionale. Eppure, proprio questa è la tesi che vorrei proporre: le virgolette non sono necessarie. La società europea non è una metafora. È un concetto dotato di sostanza giuridica e sociologica.

La sua base giuridica è l'art. 2 TUE. Tale disposizione non afferma soltanto che l'Unione si fonda su determinati valori; aggiunge che questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata da pluralismo, non discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà e uguaglianza tra donne e uomini. Il singolare è importante. L'art. 2 TUE non parla delle società degli Stati membri, né di una generica società mondiale. Colloca i valori comuni dell'Unione e degli Stati membri in una società: la società europea. Questa interpretazione è rafforzata dal fatto che il Trattato, pur riconoscendo i popoli e gli Stati membri, introduce qui un diverso singolare collettivo.

È essenziale capire che la società europea non sostituisce i popoli nazionali, né dissolve le società degli Stati membri. Al contrario, essa è compatibile con la pluralità delle società nazionali e dei ventisette popoli, come la Corte di Lussemburgo e la Consulta affermano con determinazione. L'Unione resta fondata su Stati membri, popoli, ordinamenti costituzionali nazionali e identità costituzionali distinte. Ma settant'anni di integrazione hanno prodotto una densità di interazioni politiche, amministrative, economiche, giuridiche e

sociali che non può più essere concepita adeguatamente soltanto come cooperazione tra Stati o come mercato interno. Il concetto di società europea consente di cogliere questa nuova qualità.

La sua sostanza sociologica sta nell'interdipendenza. Una società esiste quando individui, gruppi e istituzioni interagiscono stabilmente entro un quadro comune. In Europa, tale quadro è dato, in misura decisiva, dal diritto dell'Unione, dalle istituzioni europee, dal mercato interno, dalla cittadinanza europea, dalla libera circolazione, dalle reti amministrative, dalla comunicazione politica transnazionale e anche dai molti conflitti che tutto ciò produce. La società europea, infatti, non deve essere immaginata come un soggetto unitario. Non è un popolo europeo travestito. Non è una nazione. Non è uno Stato. È una totalità sociale complessa, nella quale convivono individui, gruppi, imprese, istituzioni nazionali ed europee, conflitti, aspettative, diritti e doveri.

Proprio per questo il concetto è utile nel caso deciso dalla Corte costituzionale, quantunque sia un *obiter dictum*. La cittadinanza nazionale non è più soltanto un rapporto tra l'individuo e lo Stato membro. Essa produce effetti nell'intera Unione. Attribuire la cittadinanza nazionale significa attribuire anche la cittadinanza europea, la libertà di circolazione, i diritti politici europei e locali, l'accesso a uno spazio giuridico comune, di fatto ad una società. La Corte costituzionale coglie questa dimensione europea e, così facendo, apre una strada che altre corti nazionali potranno seguire: la disciplina nazionale della cittadinanza deve tenere conto del suo effetto attributivo della cittadinanza europea e non può pregiudicarne il significato giuridico-costituzionale.

In questa prospettiva, la società europea aiuta a comprendere perché la questione della cittadinanza non possa essere ridotta a una mera tecnica amministrativa o genealogica. Essa riguarda la composizione di una formazione sociale, politica, economica e giuridica più ampia. Ciò non implica accettare senza riserve ogni soluzione legislativa giustificata con tale argomento. La "retroattività" della riforma italiana e la distinzione tra cittadinanza "virtuale" e *status* acquisito restano profili delicati. Su di essi è possibile nutrire dubbi. Ma il punto qui è diverso: la Corte costituzionale mostra che la cittadinanza nazionale deve essere pensata anche alla luce dell'Unione come società giuridicamente strutturata.

3. *Conclusioni*

Il riferimento alla società europea, quindi, non è un ornamento retorico. Esso consente di superare due riduzioni opposte. La prima è quella statocentrica, per cui la cittadinanza resterebbe interamente chiusa nello spazio costituzionale nazionale. La seconda è quella funzionalista, per cui la cittadinanza europea sarebbe soltanto un fascio di diritti di mobilità. La società europea permette, invece, di vedere la cittadinanza dell'Unione come *status* di appartenenza ad una formazione sociale fondata su valori comuni, sebbene nella pluralità delle appartenenze nazionali.

Per questo la sentenza n. 63/2026 merita attenzione oltre il diritto della cittadinanza italiana. Essa mostra che il linguaggio della società europea sta diventando un linguaggio costituzionale comune. La Corte costituzionale italiana, con la sua autorevolezza, contribuisce a consolidarlo. Il prossimo passo dovrebbe essere semplice: togliere le virgolette.